

IL NUOVO “REDDITOMETRO”

La Manovra Estiva 2010, con la pubblicazione del DL 71/2010, convertito dalla L. 122/2010, ha introdotto il nuovo funzionamento del cd “Redditometro”.

Che cos'è?

È un metodo di Accertamento Sintetico dei Redditi delle Persone Fisiche.

Non si applica pertanto alle società.

Con l'art. 22 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 viene dato nuovo impulso all'accertamento sintetico (cd. redditometro) che, si ricorda, consente di ricostruire il reddito complessivo netto della persona fisica partendo dalle spese sopportate per consumi e/o per investimenti familiari o personali.

È programmato, per il triennio 2009/2011, un piano straordinario di controlli mediante redditometro, prevedendo la concentrazione di tale attività su quei contribuenti che non evidenziano nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per i quali sussistono significativi indicatori di capacità contributiva.

Come funziona?

Il “nuovo” redditometro fa esclusivo riferimento alle “spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta”.

È abbastanza probabile che la selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo venga avviata alla stregua del riscontro, oltre che della proprietà, anche della “disponibilità” di beni o servizi di una certa rilevanza, dai quali successivamente ricavare l'entità delle relative spese che andranno a formare il montante del reddito complessivo sinteticamente attribuibile al contribuente, da confrontare con quello dallo stesso dichiarato.

La prova contraria

La prova contraria spetta al contribuente: per cui, per potersi scrollare di dosso la presunzione reddituale derivante dalle spese, è necessario che venga fornita adeguata prova contraria attestante l'effettivo sostenimento a cura di soggetti terzi.

Da quando partono i controlli?

Il nuovo redditometro, come modificato dal dl n. 78/2010, interessa i redditi relativi all'anno d'imposta 2009 e seguenti. Pertanto, per le annualità ancora accertabili dal fisco (2005, 2006, 2007 e 2008), l'accertamento sintetico continuerà ad essere applicato sulla base della previgente versione dell'articolo 38 del dpr n. 600/1973. Con la conseguenza che, in linea teorica, a parità di beni posseduti e di tenore di vita del contribuente negli anni d'imposta 2008 e 2009 l'ammontare di reddito ricostruito dall'Amministrazione Finanziaria potrà essere diverso.

In pratica, le annualità fino al 2008, resteranno interessate dall'applicazione del redditometro di prima generazione; per le annualità che iniziano con il 2009 il Fisco utilizzerà, invece, il redditometro di ultima generazione.

Quali sono i nuovi indicatori di capacità contributiva?

Ai vecchi indicatori di capacità contributiva, che di seguito indichiamo:

Beni e servizi indicatori di capacità contributiva	
1.	Aeromobili, aerei da turismo, elicotteri da turismo, alianti e motoalianti, ultraleggeri e deltaplani a motore
2.	Imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 t e fino a 50 t con propulsione a vela, imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 50 t con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi, navi di stazza superiore a 50 t, navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore in locazione per periodi non superiori, complessivamente, a tre mesi all'anno.
3.	Autoveicoli, con alimentazione a benzina e gasolio.
4.	Altri mezzi di trasporto, campers e autocaravans, motocicli con cilindrata superiore a 250 cc.
5.	Roulottes.
6.	Residenze principali e secondarie, in cui si considerano sia l'ubicazione sia il numero di metri quadrati o l'ammontare del canone di locazione.
7.	Collaboratori familiari, che vengono distinti tra quelli conviventi a tempo pieno, quelli a tempo parziale e quelli non conviventi, mentre non si considerano collaboratori familiari i soggetti addetti esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi.
8.	Cavalli da corsa o da equitazione, operando una distinzione tra i cavalli mantenuti in proprio e i cavalli a pensione.
9.	Assicurazioni di ogni tipo, ad eccezione di quelle che concernono l'impiego di veicoli a motore, sulla vita e contro gli infortuni e le malattie.

Fonte: www.fiscalfocus.it

si affiancheranno i nuovi indicatori:

NUOVI INDICATORI DI REDDITO
1. il pagamento di canoni di locazione finanziaria per l'utilizzo di natanti di pregio;
2. il pagamento di canoni per l'affitto di posti barca;
3. spese per ristrutturazioni immobiliari;
4. spese per arredi di lusso;
5. spese per l'acquisto di auto e moto di lusso;
6. spese per l'acquisto di auto e moto d'epoca;
7. spese per iscrizione a circoli esclusivi;
8. spese per la frequentazione di scuole private esclusive;
9. assidua frequentazione di case da gioco;
10. partecipazione ad aste;
11. acquisto di viaggi;
12. spese per frequentazione di centri benessere;
13. acquisto di quote societarie;
14. acquisto di strumenti finanziari.

Fonte: www.fiscalfocus.it

Gli Incrementi Patrimoniali

Altra novità riguarda la completa eliminazione della presunzione prevista, sino all'avvento del decreto legge e dunque per gli accertamenti sintetici esperibili sino al periodo d'imposta 2008, in materia di "incrementi patrimoniali".

Dal 2009 in avanti, l'accertamento sintetico del reddito complessivo dei contribuenti potrà essere effettuato «..sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta o con redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile».

I nuovi accertamenti sintetici potranno dunque essere condotti dagli uffici sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta e l'ammontare delle stesse concorrerà, integralmente, alla formazione del reddito sintetico complessivo del contribuente nell'esercizio di sostenimento delle spese stesse.

Pertanto viene anche eliminata la presunzione che determinati incrementi patrimoniali si possano essere prodotti con l'accumulo dei redditi negli ultimi 5 periodi di imposta.

Questo significa che un determinato incremento patrimoniale peserà per il 100% sulla determinazione sintetica del reddito dell'anno di imposta accertato (e non più solo il 20%, come succedeva prima).

Scostamento Reddito Accertabile/Reddito dichiarato dal 25% al 20% e su base annuale

Con le nuove regole, per essere a rischio di accertamento basterà presentare un reddito complessivo non congruo rispetto a quello presunto per un solo anno, e non più per due. Vengono così rimossi alla radice i problemi connessi al fatto se lo scostamento biennale debba riguardare due annualità consecutive o meno. La questione del doppio scostamento, quindi, continua a proporsi solo avendo riguardo al redditometro di prima generazione.

Lo scostamento diviene inoltre più "stretto" passando dal 25% al 20%.

Il contraddittorio è obbligatorio

Tra le altre novità, si segnala, l'obbligatorietà dell'avvio del contraddittorio da accertamento con adesione in caso di utilizzo delle risultanze delle "spese" del contribuente al fine della (ri)determinazione del suo reddito complessivo.

La norma in sostanza prevede come "L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.": pertanto, due fasi distinte che, a far data dagli accertamenti per il periodo d'imposta 2009, condensano e implementano il procedimento previsto dall'articolo 38 vigente sino all'entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010.